



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara
Sportello Unico Edilizia

Pratica Unione n. SUE-183-2025
N. pratica Sinadoc 40671/2024
Fascicolo RER n.1317/30/2024 (VIA)

Spett.le
ARPAE SAC Ferrara
aoofo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018. **Iren Green Generation Tech Srl**
- Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto "Impianto Agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica e relative opere connesse della potenza di 24,98076 MWp, denominato PORTOMAGGIORE", Comune di Portomaggiore (FE), Località Pomona
Richiesta chiarimenti a seguito delle integrazioni pervenute

In riferimento all'istanza in oggetto ed alla nota ARPAE-SAC di Ferrara prot. n. 30987/2025 del 18/02/2025, acquisita al prot. Unione n. 5891 in data 18-02-2025, valutati gli elaborati di progetto reperibili sul sito regionale al seguente link:

<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6473> (VIA), e visti:

- il parere della Provincia di Ferrara prot. n. 10142 del 14-03-2025;
- la richiesta di integrazioni e chiarimenti formulata dalla scrivente Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota prot. n. 9249 del 18-03-2025;
- la nota di ARPAE SAC prot. n. 52479/2025 del 19/03/2025, acquisita dall'Unione con prot. gen. n. 9421 del 19-03-2025, con la quale la stessa ha inviato le diverse richieste di integrazioni formulate dai diversi enti invitati alla CdS (Consorzio di Bonifica, Provincia di Ferrara, Unione Valli e Delizie, Vigili del Fuoco);
- la nota di ARPAE SAC prot. n. 94531/2025 del 22/05/2025, acquisita dall'Unione con prot. gen. n. 17592 del 22-05-2025, con la quale la stessa ha comunicato le date di pubblicazione dell'avviso al pubblico, la ricezione delle integrazioni documentali inviate dal proponente, l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.16 della L.R. 4/2018 e richiesto l'invio eventuali richieste integrazioni;
- la nota di ARPAE SAC prot. n. 95063/2025 del 22/05/2025, acquisita dall'Unione con prot. gen. n. 17761 del 22-05-2025, con la quale la stessa ha inviato la documentazione relativa ai contratti e concessioni delle aree, non pubblicati sul portale VIA della Regione Emilia Romagna per motivi di riservatezza;
- il BURERT n. 146 del 04-06-2025 sul quale è stato pubblicato l'avviso al pubblico relativo all'avvenuta presentazione del Procedimento di autorizzazione unica di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'oggetto;
- la nota di ARPAE SAC prot. n. 97966/2025 del 27/05/2025, acquisita dall'Unione con prot. gen. n. 18526 del 27-05-2025, con la quale è stata convocata per il giorno 26-06-2025, la prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria;

risulta necessario fornire chiarimenti e completare le integrazioni trasmesse in merito a quanto di seguito elencato, in relazione ai diversi servizi dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Aspetti urbanistici, paesaggistici ed espropriativi

Dal punto di vista paesaggistico, si ribadisce che, essendo previste due vasche di laminazione (Volume di circa 6.215 mc), di cui all'elaborato COD084_FV_00048_BCD_Planimetria opere di regimazione acque, in zona di vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., occorre che anche tale intervento sia descritto nella Relazione paesaggistica (Elaborato cod.: COD084_FV_00022_BPR_R01).

Pertanto si chiede nuovamente *"di integrare tale relazione con una descrizione dei lavori da eseguire, specificando il dimensionamento delle vasche, movimento terra e sistemazione finale dell'area, ovvero se avrà anche una destinazione agricola, in quanto occorre che vi sia congruenza tra la realizzazione della vasca di laminazione e la coltivazione di detta area ($S=41.806+20.347=62.153$ mq). Deve essere anche chiarito il funzionamento dei due invasi in rapporto alla sistemazione finale del terreno dell'area recintata dell'impianto agrivoltaico. Dovrà pertanto essere relazionato in merito alla necessità o meno dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 citato."*

Dal punto di vista urbanistico, dovrà essere aggiornata la Relazione urbanistica che attiene alla "Proposta di Variante Urbanistica", come richiesto nella nota scorsa, e tenendo conto che il tracciato dell'elettrodotto ha subito una modifica in quanto i primi 800 metri del percorso non sono più sulla SP 48 ma su terreni privati oggetto di esproprio (elaborato: CoD084_FV_00020_BGD_R01_PianoParticEsproprio_PPE).

Per lo stesso motivo devono essere aggiornati anche i seguenti elaborati:

- la Relazione descrittiva (Elaborato cod.: COD084_FV_00003_BPR_R01);
- lo Studio di Impatto Ambientale (Elaborato cod.: COD084_FV_00002_BPR_R01).

In esito alle integrazioni, occorre infine aggiornare l'elenco completo della documentazione.

Aspetti Ambientali

Dalla verifica della Relazione sulle opere di mitigazione si riscontra solo una parziale risposta alle richieste fatte con parere (prot. 9249 del 18.3.2025) e nello specifico:

- 1) non sono state introdotte alberature ad alto fusto nella fascia arbustiva, mentre è solo stata incrementata l'altezza massima raggiungibile dagli arbusti a 5 anni dalla piantumazione, portandola a 3,70 mt invece di 3,0 mt indicati precedentemente; si ribadisce pertanto la richiesta di prevedere alberature ad alto fusto per una migliore schermatura degli impianti (hmax pannelli 4.07 mt);
- 2) non è stata integrata, come richiesto, la cortina sul lato sud-est del campo agrivoltaico per mitigare maggiormente l'impatto visivo a chi percorre la strada SP 48 da Bando in direzione Portomaggiore;
- 3) nel computo metrico estimativo, sono riportati solo i costi della fornitura e della piantumazione della fascia arbustiva compresa dei costi per la sostituzione delle fallanze; tale computo però non prevede i costi preliminari della lavorazione dei terreni, delle concimature, i costi della realizzazione dell'impianto di irrigazione, delle manutenzioni, sfalci e potature ecc. Si chiede pertanto di completare il computo metrico con le voci relative a tutti gli adempimenti previsti.

Rispetto la recinzione perimetrale del campo agrivoltaico, si rileva che sono previste delle aperture nella rete metallica plastificata di 10 cm di altezza per una lunghezza di 1 metro ogni 100 mt di recinzione per favorire il passaggio della micro-meso fauna, mentre al fine di agevolare la mobilità

della fauna selvatica per casi analoghi, il Ministero ha recentemente chiesto per altri impianti simili di posizionare detta rete a 30 cm dal suolo per tutta la lunghezza della recinzione. Si chiede pertanto di adottare questa disposizione ministeriale.

Si ricorda infine che la realizzazione delle opere di mitigazione nonché la relativa costante manutenzione con sostituzione delle eventuali fallanze o piante morte, dovranno essere garantite tramite la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo (da concordare preventivamente con lo scrivente servizio) e con specifica polizza fidejussoria a favore del Comune di Portomaggiore da sottoscrivere prima della comunicazione di inizio dei lavori ed inviare al citato Comune competente ed alla scrivente Unione Dei Comuni Valli e Delizie.

Rispetto al tema dell'acustica, si rileva che la fase di cantiere potrà comportare un consistente impatto dovuto alle lavorazioni relative alla realizzazione del campo fotovoltaico, in particolare per il montaggio delle strutture di sostegno e per l'infissione dei moduli. In considerazione della prossimità dei recettori residenziali, si richiede di esplicitare tutti gli accorgimenti che saranno messi in campo per limitare il disturbo, con specifico riferimento agli orari e alla durata dei lavori, e ai livelli sonori prodotti.

Per quanto riguarda le questioni idrauliche, non è chiaro come avvenga la raccolta dell'acqua nel campo agrivoltaico per essere convogliata verso i due invasi. Pertanto occorre un elaborato specifico di dettaglio delle opere da realizzare in scala adeguata.

Si chiede di aggiornare anche la tavola riguardante la *Planimetria opere di regimazione acque su catastale tav1* (Elaborato cod.: CoD084_FV_00048_BCD_R01_Planimetria_acque), in particolare occorre una o più sezioni, sia trasversali che longitudinali, delle vasche di laminazione. Il *Dettaglio vasca di laminazione*, infatti, non è adeguatamente rappresentato nella planimetria e troppo generico rispetto alla situazione plano-altimetrica reale del terreno.

Lo Studio di Impatto Ambientale (Elaborato cod.: COD084_FV_00002_BPR_R01) a pag 131 presenta un'incongruenza con pag. 37 della Relazione Idrologica e Idraulica (Elaborato cod.: COD084_FV_00030_BPR_R01) che trattano la *Stima dei Volumi Minimi di Invaso*. Infatti, per quanto riguarda la portata di scarico (coefficiente udometrico) e le valutazioni conseguenti, tale valore nel primo elaborato sopra citato è indicato pari a **10 l/s** mentre nel secondo è pari a **8 l/s**.

Relativamente agli impatti cumulativi si rimanda al successivo paragrafo.

Aspetti Edilizi

In relazione alle richieste formulate con ns. precedente nota prot. n. 9249 del 18/03/2025, e di seguito elencate, si riportano in grassetto, in rapporto alle integrazioni successivamente pervenute, punto per punto, le ns. relative considerazioni:

- Modello Unificato Regionale denominato "*Modulo 1 - Titolo edilizio o istanza di conferenza di servizi preventiva*";

Come già richiesto con ns. precedente nota prot. n. 9249 del 18-03-2025, dovendo effettuate come endo-procedimento del PAUR in oggetto, le valutazioni relative al rilascio del Permesso di Costruire, si ritiene necessario allegare all'istanza la modulistica richiesta debitamente compilata e sottoscritta, sulla quale sono riportati dati ed elementi utili all'istruttoria del progetto.

- Modello Unificato Regionale denominato "*Modulo 2 - Relazione tecnica di asseverazione di titolo edilizio o istanza*";

Come già richiesto con ns. precedente nota prot. n. 9249 del 18-03-2025, dovendo effettuate come endo-procedimento del PAUR in oggetto, le valutazioni relative al

rilascio del Permesso di Costruire, si ritiene necessario allegare all'istanza la modulistica richiesta debitamente compilata e sottoscritta, sulla quale sono riportati dati ed elementi utili all'istruttoria del progetto.

- Asseverazione di tutti i tecnici che hanno redatto valutazioni, progetti e relazioni specialistiche relative all'intervento di che trattasi utilizzando il Modello Unificato Regionale denominato "Allegato Asseverazione degli altri tecnici incaricati - aprile 2021"; si ricorda che per la compilazione dell'allegato, oltre ai dati del tecnico e del documento che lo stesso ha prodotto, dovrà essere fatto specifico riferimento al progetto in oggetto;

Già richiesto con ns. precedente nota prot. n. 9249 del 18-03-2025, ma Non presente tra la documentazione integrativa scaricata dal portale regionale.

- Dichiarazione sostitutiva ANTICORRUZIONE ai sensi dell'Art. 7, comma 3 del Piano di Prevenzione della Corruzione dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, sulla base della modulistica dell'Unione che può essere scaricata dal seguente link:

◦ <https://www.unionevalliedelizie.fe.it/documento/modulistica-edilizia> ;

Già richiesto con ns. precedente nota prot. n. 9249 del 18-03-2025, ma NON presente tra la documentazione integrativa scaricata dal portale regionale.

- Ricevuta di versamento, mediante pagoPA, dei diritti di segreteria di importo pari ad euro 446,00 da versare all'Unione dei Comuni Valle e Delizie.

La ricevuta di pagamento non è presente tra le interazioni pervenute, però a seguito delle verifiche effettuate d'ufficio sul portale di pagoPA, si è riscontrato l'avvenuto versamento.

- In relazione all'accesso all'impianto su via Rangona (SP 48), è necessario presentare sia nello stato di fatto che in quello di progetto:
 - planimetria/e, di maggiore dettaglio ed in scala adeguata, delle zone di accesso alle aree dell'impianto di progetto, con l'individuazione del cancello, recinzioni, scoline, tombinamenti, rapportata alla strada limitrofa completa di dimensioni, segnaletica e quant'altro necessario a definire in maniera più compiuta le opere ed il contesto limitrofo attuale e futuro;
 - sezione trasversale che prenda in considerazione la strada e l'area dell'accesso, debitamente quotata, l'individuazione del cancello, recinzioni, scoline, tombinamenti e quant'altro necessario a definire in maniera più compiuta le opere ed il contesto limitrofo attuale e futuro;

Si prende atto delle integrazioni pervenute (vedi TAV. "CoD084_FV_00082_BPR_Planimetria e sezione dell'accesso all'area d'impianto")

- Planimetria (con particolari in scala adeguata), riportante le dimensioni complessive dell'impianto, l'individuazione delle fasce di rispetto stradale, la localizzazione quotata degli elementi del progetto (recinzioni, locali tecnici, ecc.) con l'indicazione delle distanze delle opere dalle strade limitrofe, dai confini che non siano nella disponibilità del richiedente, dagli edifici e da ogni altro elemento di rilievo;

In risposta alla richiesta di integrazioni formulata con ns. precedente nota prot. n. 9249 del 18-03-2025 sono stati integrati gli elaborati "CoD084_FV_00038_BGD_R01 - Layout di impianto su catastale e CoD084_FV_00039_BGD_R01 - Layout di impianto su ortofoto" aggiornati.

Gli stessi però NON riportano le dimensioni complessive dell'impianto, pertanto sarà necessario integrare le planimetrie aggiornate.

- Planimetria di progetto dell'impianto agrivoltaico in oggetto nella quale siano evidenziate le interferenze con le opere di adeguamento ed allargamento di Strada Bonacciola, oggetto di richiesta di apposizione di vincolo preordinato all'esproprio relativo ad altro procedimento, al fine di valutare le eventuali future interazioni tra le due opere.

Si prende atto della planimetria "CoD084_FV_00081_BPD - Planimetrie interferenze Strada Bonacciola".

In ogni caso in via cautelativa, la distanza delle opere di progetto (impianto fotovoltaico, cabine, recinzioni, alberature, arbusti ecc.), dovrà rispettare le prescrizioni e condizioni del Codice della Strada e del Relativo Regolamento di Esecuzione, con riferimento al limite della proprietà stradale di via Bonacciola successivo alle modifiche relative al progetto di allargamento della strada.

- Quantificazione ed individuazione della aree nella disponibilità del proponente; a tale scopo dovrà essere presentato quanto di seguito indicato:
 - una relazione specifica nella quale riportare tutti i terreni (di cui andranno indicati l'identificazione catastale e la superficie di riferimento) nonché effettuate le valutazioni e quantificazioni finalizzate a dimostrare il rispetto, in ragione della superficie dell'impianto fotovoltaico, dei limiti e parametri indicati dalla DAL 28/2010 come modificata e integrata dalla DAL 125/2023, Allegato 1, lettera B, punti 4-bis) e punto 7 (10% delle aree in disponibilità), in rapporto ai parametri complessivi indicati nella diverse relazioni che indicano la superficie coperta dei pannelli in misura pari a 112.830 mq che necessitano di una superficie complessiva nella disponibilità del richiedente non inferiore a 1.128.300 mq;
 - una tavola grafica su base catastale nella quale riportare tutti i terreni in disponibilità (di proprietà, soggetti a diritto di servitù o asserviti), nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla DAL 28/2010 come integrata e modificata dalla DAL 125/2023 che al punto B3 dell'allegato I indica che dette aree devono essere contigue;
 - i relativi contratti definitivi come specificato nei successivi punti;

La verifica delle integrazioni (rif. relazione "CoD084_FV_00080_BPR_R00D_- _Relazione_disponibilità_aree"), ha evidenziato il rispetto dei parametri prescritti dalla DAL 125/2023.

E' stata rideterminata la superficie della proiezione a terra dei pannelli fotovoltaici e delle relative strutture di sostegno pari agli attuali mq. 115.682,14 (a fronte dei precedenti 112.830 mq); in base a tale valore l'area da asservire non dovrà essere inferiore a mq. 1.156.821,4.

L'area disponibile, data dalla somma dell'area da acquisire unitamente a quella dell'area da asservire, sulla base delle superficie catastali desunte dalle relative visure effettuate d'ufficio è pari a mq. 1.211.109, quindi superiore al minimo richiesto.

Si segnala comunque la presenza di un errore in relazione al valore delle aree da asservire riportato a pagina 10 della suindicata relazione, in quanto le aree oggetto di asservimento hanno una superficie pari a mq. 709.063 anziché mq. 708.063.

Per quanto riguarda i contratti di acquisto e di asservimento si rimanda alle considerazioni riportate più avanti nella presente nota.

- Chiarimenti in relazione alla titolarità ad intervenire in rapporto alle indicazioni riportate nelle linee guida del MITE di giugno 2022, con riferimento alla gestione e coltivazione dei terreni (Rif. Cap. 3.2), nonché all'azienda agricola denominata "Intelligent Cultivar" indicata nella premessa della relazione agronomica quale gestore delle attività agricole nell'ambito del progetto in questione.

Nelle integrazioni prodotte (rif. "CoD084_FV_00078_BPR_Relazione_integrativa_Verifica_documentale" la ditta proponente ha segnalato:

- **in primo luogo, che la stessa IREEN GREEN GENERATION TECH SRL, ha nell'oggetto sociale lo svolgimento delle attività agricole in generale ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.**

In relazione a tale aspetto però non è stato dimostrato se la ditta sia in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tale attività e se effettivamente sia un'attività, seppur in via secondaria, normalmente effettuata, e che se così fosse la stessa non si è direttamente impegnata ad esercitare l'attività agricola sui fondi oggetto di intervento.

Si ricorda che in relazione all'attuale ordinamento italiano sono previste le seguenti figure, in forma singola o societaria:

- il coltivatore diretto quale imprenditore agricolo che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei terreni e/o all'allevamento del bestiame, che necessariamente dovrà essere in possesso di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi;
- l'Imprenditore Agricolo a titolo Professionale (I.A.P.) ai sensi del D.Lgs. n.99 del 29 marzo 2004.

Dalla valutazione della visura camerale, si evince comunque che la società a partire dal 25-10-2010 (data di inizio dell'attività dell'impresa), ha esercitato, quale attività prevalente, quella di **"Progettazione sviluppo di centrali eoliche e fotovoltaiche"**, e non risulta l'esercizio di attività secondarie riferite allo svolgimento di attività agricole in generale ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

- in secondo luogo, che successivamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, nella fase di gestione è previsto l'affidamento sia della parte agronomica che zootecnica alla società **"Intelligent Cultivar Srl Società Agricola"**.

In ragione di quanto desunto dalle integrazioni pervenute pertanto, riteniamo che:

1. come meglio indicato e motivato nel punto successivo, già all'atto della presentazione dell'istanza deve essere presente un'impresa agricola in ragione della quale devono essere effettuate le valutazioni di carattere agronomico e strumentale, nonché predisposti l'asseverazione e la documentazione del PRA richiesta dalla DAL 125/2023.
2. le cd. Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di giugno 2022 al Cap. 3.2 individuano i proponenti alla realizzazione di impianto agrovoltaico tra uno o più dei soggetti indicati nel seguito:
 - ***Soggetto A: Impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione, utilizzando terreni agricoli di proprietà. In tal caso, è ipotizzabile il mantenimento dell'attività agricola prevalente ai fini PAC. Ciò può essere accertato verificando che il fatturato dell'energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) non superi il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell'imprenditore agricolo e delle attività agricole (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo). L'azienda agricola sarà interessata a utilizzare quota parte dell'energia prodotta e potrà impegnarsi anche nella realizzazione di investimenti ulteriori e collegati all'agrovoltaico e che si avvantaggiano della produzione di energia (elettrificazione dei consumi) o utilizzano le strutture dei moduli fotovoltaici (solo a titolo di esempio: agricoltura di precisione, irrigazione di precisione, investimenti in celle***

frigorifere/sistemi di refrigerazione, impianti di riscaldamento delle serre).

- ***Soggetto B: Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Le imprese agricole saranno interessate a utilizzare quota parte dell'energia elettrica prodotta per i propri cicli produttivi agricoli, anche tramite realizzazione di comunità energetiche. Anche in tal caso, come nel precedente, è ipotizzabile che gli imprenditori agricoli abbiano interesse a mantenere l'attività agricola prevalente ai fini PAC.***

Si rileva inoltre che anche la Regione Emilia Romagna sia allineata alle considerazioni predette; infatti con il parere del Settore Governo e Qualità del Territorio, Area Disciplina del Governo del Territorio, Edilizia Privata, Sicurezza e Legalità PG/2023/1264886 del 21/12/2023, la stessa ritiene che tra i proponenti del progetto debba essere incluso in modo strutturale e continuativo anche un imprenditore agricolo per garantire la coesistenza dell'attività rurale con la produzione di energia, insita nella definizione stessa di agrivoltaico.

In base a tale parere, i requisiti soggetti necessari alla realizzazione di un impianto di tipo "agrivoltaico" sono riconducibili alle seguenti figure:

a) un'impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione;

b) un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) formata sia da imprese del settore energia sia da una o più imprese agricole che, mediante accordo specifico, mettono a disposizione i terreni nella propria disponibilità per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Si ritiene, comunque, che tale requisito soggettivo possa essere soddisfatto anche da ogni altra stabile forma associativa tra le predette imprese.

Risultano pertanto carenti i requisiti soggettivi che deve possedere il proponente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi al fine di qualificare l'opera come impianto agrivoltaico. Il rispetto di tali requisiti è necessario a garantire l'ottemperanza delle disposizioni riportate nelle cd. linee guida anche con riferimento ai requisiti oggettivi, nonché le necessarie valutazioni finalizzate alla predisposizione del PRA, come di seguito meglio evidenziato.

- Documentazione di cui alla DAL 28/2010 come modificata e integrata dalla DAL 125/2023, Allegato 1, lettera B, punto 4-ter), ultimo periodo; in base a quanto disposto, ai fini dell'installazione degli impianti, è necessaria l'elaborazione di una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato avente i contenuti del Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA), in conformità alla disciplina regionale vigente (DGR 623/2019 come integrata dalla DGR 713/2019);

Le integrazioni pervenute rimandano, a nostro avviso NON correttamente, la presentazione dell'asseverazione con i contenuti del P.R.A. di cui alla DGR 623/2019 come integrata dalla DGR 713/2019, in un momento successivo al rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Riteniamo che la valutazione complessiva del progetto di un impianto agrivoltaico deve essere effettuata, in rapporto ai contenuti prescritti delle diverse disposizioni,

prima del rilascio degli atti autorizzativi; è necessario infatti verificare prima di tutto la presenza delle condizioni soggettive del proponente, nonché di quelle oggettive scaturite dalla valutazione di indici e parametri e condizioni stabilite da norme e disposizioni in materia. Per cui non è possibile, come indicato nella documentazione integrativa, demandare la presentazione di quanto richiesto ad una fase successiva al rilascio dell'autorizzazione finale.

Nel caso di un impianto agrivoltaico, il legame tra l'attività di produzione di energia ed attività agricola è essenziale; conseguentemente risultano necessarie le valutazioni effettuate in rapporto ai contenuti del PRA propri dell'impresa che effettua la coltivazione delle aree, quale condizione necessaria alla realizzazione dell'intervento. Inoltre, in ragione del fatto che la DGR 623/2019 ,come integrata dalla DGR 713/2019, prevede il PRA quale elemento necessario al fine del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere in determinati ambiti e contesti, la stessa conferma e valorizza l'intenzione e la necessità che l'asseverazione e la documentazione del PRA richiesta dalla DAL 125/2023 (lettera B, punto 4-ter dell'Allegato I alla DAL 28/2010 coordinato con le modifiche ed integrazioni della DAL 125/2023) debba essere presentata e valutata prima del rilascio delle autorizzazioni relative alla richiesta in oggetto. Tale documentazione deve essere riferita al soggetto attuatore dell'intervento che, come già indicato nella ns. precedente nota prot. 9249/2025, sulla base delle Linee Guida ministeriali di giugno 2022 sugli impianti agrivoltaici, può essere riconducibile solamente ad un'impresa agricola singola o associata, oppure ad una Associazione Temporanea di Impresa (ATI) che abbia al suo interno una impresa agricola.

- Cronoprogramma adeguato nel quale venga evidenziato il coordinamento tra le opere di progetto con quelle necessarie, vincolanti e prioritarie relative alla costruzione della Stazione Elettrica ed alle modifiche alle linee di alta ed altissima tensione in entra-esce dalla stazione ed alle modifiche alle linee di alta ed altissima tensione in entra-esce da detta stazione, opere ancora da realizzare ed i cui lavori non risultano ancora iniziati.

Visto quanto indicato nella nota integrativa del proponente di cui al documento "CoD084_FV_00078_BPR_Relazione_integrativa_Verifica_documentale", proprio in ragione del fatto che non risultano tempistiche, alla data attuale, che indicano l'avvio e la conclusione delle opere relative alla Stazione Elettrica (SE), riteniamo necessario che nessuna opera legata al progetto in oggetto venga iniziata, quantomeno prima dell'avvio dei lavori della SE; pertanto il cronoprogramma dovrà contemplare in modo vincolante la voce relativa all'avvio dei lavori della Stazione Elettrica che dovrà coincidere quantomeno con quella dell'inizio dei lavori dell'impianto agrivoltaico.

- In riferimento all'impianto di illuminazione, ai sensi della LR 19/2003 recante "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico" ed alla relativa successiva DGR n. 1732 del 12 novembre 2015, quale "TERZA direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale n. 19/2003 recante "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico", dovrà essere presentata specifica comunicazione/dichiarazione sulla base dei modelli H1, H2 e/o H3 ad essa allegati, in relazione alla specifica casistica individuata, unitamente alla documentazione progettuale indicata nella modulistica stessa (relazione illuminotecnica, planimetria impianto, ALLEGATO C per la conformità dei dati fotometrici o un equivalente, ecc.). Si segnala che tale area ricade all'interno del raggio di 15 km un osservatorio non professionale, (coordinate Google Earth Pro (EPSG3003): 44°44'35.70" N 11°58'12.18"E), inserito in zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso (raggio 15 km) da ARPAE con DET-AMB-2018-875 del 19/2/2018.

Si prende atto come indicato nella documentazione integrativa (rif. documento "CoD084_FV_00078_BPR_Relazione_integrativa_Verifica_documentale"), che nel progetto non è prevista la realizzazione di impianti di illuminazione.

- Al fine di aggiornare la cartografia digitale rappresentante gli impianti di biometano/biogas del territorio dell'Unione, si richiedono gli shapefile poligonali dell'area di impianto corredati da apposito file .prj riportante il sistema di coordinate utilizzate; in alternativa possono essere inviati i file .kml o .kmz dei suddetti tematismi;

Il proponente nella nota integrativa comunica di aver già inviato tali elaborati.

Gli stessi però non sono presenti sul portale regionale.

Si chiede pertanto alla ditta di inviarli direttamente alla scrivente Unione dei Comuni Valli e Delizie, con riferimento alla pratica SUE-183/2025, all'indirizzo PEC: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it .

- Modello Unificato Regionale, MUR A1/D1, relativo a tutti gli interventi previsti nel progetto in rapporto alla elencazione ed alle casistiche indicate nella DGR 2272/2016; si consiglia di compilare un modello per ogni intervento IPRIPI o soggetto a deposito, indicando per ciascuna opera da le relative caratteristiche richieste (impianti fotovoltaici e relative strutture, recinzioni, cabine di trasformazione, pali, tombinamenti, ecc.); si ricorda che:
 - per tutti gli interventi, che in ragione dei contenuti della DGR 2272/2016, rientrano tra quelli irrilevanti ai fini sismici, dovrà essere allegata la documentazione illustrativa e giustificativa richiamata specificatamente per ogni opera riportata nell'allegato A alla delibera indicata e contraddistinta con le sigle L0, L1 e L2;
 - per gli interventi che non rientrano tra quelli irrilevanti ai fini sismici descritti nella citata DGR 2272/2016, dovrà essere presentata denuncia di deposito sismico, o richiesta autorizzazione sismica, in base alla natura e consistenza delle opere, ai sensi della L.R. 19/2008 (MUR D2 o MUR A.2), unitamente alla documentazione progettuale prescritta e richiamata nella citata modulistica; in alternativa è ammessa, ai sensi di quanto disposto dall'allegato A alla D.G.R. n. 1373/2011, la presentazione della cd. pre-sismica, costituita da relazione tecnica che illustra le scelte progettuali operate per assicurare l'integrazione della struttura nel progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura; i contenuti di tale documentazione sono definiti nell'allegato A alla citata DGR 1373/2011.

Si comunica inoltre che per le strutture che risultino irrilevanti ai fini sismici, in quanto ricadenti nelle casistiche indicate dalla DGR 2272/2016, ma che siano realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore è comunque necessario presentare, allo Sportello Unico territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la denuncia da parte del costruttore ai sensi dell'art. 65 e seguenti del DPR 380/01 e s.m.i. corredata degli elaborati progettuali prescritti.

In sede progettuale dovranno pertanto essere individuate quali delle opere di saranno oggetto di tale procedimento, mediante specifica indicazione nella planimetria da integrare di cui al punto successivo;

Si rinnova la richiesta di integrazione di quanto sopra indicato. Nella nota integrativa inviata dal proponente "CoD084_FV_00078_BPR_Relazione_integrativa_Verifica_documentale", in rapporto alla elencazione ed alle casistiche indicate nella DGR 2272/2016, viene semplicemente indicato che gli interventi previsti nel progetto *non rientrano come intervento IPRIPI.*

In ogni caso come meglio evidenziato nella nostra originaria richiesta sopra riportata, dovrà essere sempre presentato un modello MUR A1/D1 sia nel caso che gli interventi siano IPRIPI, sia nel caso di intervento soggetti a Denuncia di Deposito sismico; è consigliabile presentare un modello per ogni opera prevista (recinzioni, strutture di sostegno pannelli, cabine, box, container, ecc.); inoltre per gli intervento NON IPRIPI e quindi soggetti a denuncia di deposito sismico è

necessaria la cd. pre-sismica con i contenuti indicati nella DGR 1373/2011 per ogni opera di progetto.

- Planimetria generale dell'intervento sulla quale individuare gli interventi:
 - classificati IPRIPI ai sensi della DGR 2272/2016 riportando la relativa codifica identificativa;
 - classificati IPRIPI, ma che saranno oggetto di specifica Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/01, prima dell'inizio degli stessi;
 - soggetti a Denuncia di deposito sismico o Autorizzazione Sismica ai sensi della L.R. 19/2008;

Si rinnova la richiesta suindicata per le motivazioni riportate nel punto precedente.

- Al fine di una valutazione del cumulativa degli impatti con altri impianti, per avere una quadro completo dell'intorno si ritiene necessario, integrare le elencazioni/stralci planimetrici riportate su diversi documenti allegati all'istanza, con l'indicazione di ulteriori impianti autorizzati o con un procedimento valutativo in corso ubicati a ovest, nord ovest e sud, dell'impianto in questione, riconducibili a:
 - impianto FV a Terra ditta NEOEN RENEWABLES ITALIA
 - impianto agrivoltaico EG LAGO SRL
 - impianto FV a terra AGRO NOCE EST
 - impianto FV a terra AGRONE OVEST
 - impianto agrivoltaico NEWAGRO SRL
 - impianto agrivoltaico ALFI GREEN SRL

**Si prende atto della tavola integrativa "CoD084_FV_00083_BPD_R00_-
_Plan._interferenze_impianti_esistenti_o_in_iter".**

Tale tavola dovrà inoltre essere integrata con l'ulteriore impianto fotovoltaico a terra denominato "Muratori Luciana", da realizzare in via Cantalupo, a sud dell'impianto di EG Lago s.r.l., che per mero errore di trascrizione non era stato indicato nella nostra precedente comunicazione.

Si vuole comunque sottolineare che l'effetto cumulo richiamato nel SIA, riferito al DM 30 marzo 2015, n. 52, è finalizzato a definire indirizzi e criteri per lo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità dei progetti elencati nell'allegato IV alla parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in modo da garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza regionale e delle Province autonome. Tale valutazione pertanto è solo atto a dimostrare l'assenza di frammentazione "artificiosa" di un progetto di produzione di energia da fonte rinnovabile, di fatto riconducibile ad un intervento unitario. Questo non elimina comunque la necessità di effettuare specifiche valutazioni di impatto dell'impianto finalizzate a verificare gli effetti dell'impianto di progetto cumulati a quelli realizzati, autorizzati o in corso di autorizzazione nel contesto territoriale in cui sono inseriti anche se a distanza superiore ad 1 km o 2 km.

Per quanto riguarda l'impatto cumulativo si ritiene pertanto necessario aggiornare lo Studio di Impatto Ambientale ed i diversi ulteriori elaborati, prendendo in considerazione, oltre agli impianti esistenti anche quelli autorizzati o in corso di autorizzazione, analizzando gli effetti che la realizzazione di tali opere possa apportare alle diverse matrici, quali: il paesaggio, il consumo di suolo, l'impatto elettromagnetico, le isole di calore, la presenza delle diverse emergenze ambientali nel contesto territoriale limitrofo ed all'impatto in relazione alla flora ed alla fauna del territorio e la proporzionale riduzione dei terreni destinati all'attività agricola.

Tali valutazione, andranno effettuate, a maggior ragione in contesti come quello oggetto di intervento che si inserisce in un territorio, vicino alla frazione di Bando, nel Comune di Argenta, fortemente interessato da impianti fotovoltaici ed

agrivoltaci; infatti, assumendo un indicativo raggio di 5 Km intorno all'abitato di Bando, ad oggi si osserva che circa l'8,5 % di tale area potrà risultare occupata da impianti fotovoltaici ed agrivoltaici su suolo agricolo, determinando, senza ogni dubbio, un notevole impatto per la popolazione, il territorio, l'ambiente, e la fauna del luogo.

- Chiarimenti in merito alla:

- presenza di un edificio diroccato all'interno dell'area del quale non viene fatta nessuna menzione nella documentazione progettuale; si chiede pertanto quali siano le intenzioni progettuali, in considerazione anche fatto che tale manufatto è soggetto ad una CILA di demolizione presentata nel 2023, intervento ad oggi non ancora effettuato.

Nella nota integrativa (rif. "CoD084_FV_00078_BPR_Relazione_integrativa_Verifica_documentale"), viene indicato che l'edificio è oggetto di intervento di demolizione sulla base delle modalità e tempistiche riportate nella pratica edilizia in capo alla proprietà e che essendo tale edificio in fase di demolizione, non è stato inserito negli elaborati progettuali.

A nostro avviso, comunque, l'edificio risulta ufficialmente presente già dalla data di progettazione dell'impianto e fino alla comunicazione di ultimazione delle opere di demolizione. Pertanto la presenza del manufatto andava indicata negli elaborati unitamente alle specifiche relative alla pratica di demolizione presentata dal proprietario.

Inoltre l'immobile e l'area di riferimento del manufatto rientra tra quelle interessate dall'impianto fotovoltaico e di conseguenza tra quelle oggetto del contratto preliminare di acquisto. Pertanto in considerazione del fatto che l'autorizzazione per l'impianto in oggetto, può essere rilasciata solamente a seguito della sottoscrizione di un contratto definitivo di acquisizione delle aree oggetto di intervento (vedi le considerazioni riportate di seguito nella parte dei contratti), è necessario che l'immobile sia demolito prima della sottoscrizione dei contratti definitivi da parte del vecchio proprietario (e che pertanto sia presentata la relativa comunicazione di fine lavori della pratica edilizia). In alternativa sarà necessario che la ditta proponente, a seguito della formale acquisizione degli immobili, subentri nella titolarità della pratica edilizia e si impegni a completare la demolizione delle opere ed a portare a conclusione la CILA di demolizione.

Di tutto questo dovrà essere dato conto mediante la presentazione di specifica documentazione progettuale ed esplicativa.

- differenza tra la superficie catastale desunta dalla somma delle superfici dei singoli mappali (pari a 56.91.93 ha) e la superficie complessiva indicata (pari a 50.21.43 ha);

Si prende atto, come indicato nella documentazione integrativa che la superficie complessiva contrattualizzata, a seguito dei relativi frazionamenti, non ancora formalizzati, delle aree identificate al foglio 151, mappali 96, 101 e 104 (in parte da acquisire ed in parte da asservire), sarà pari ad ettari 50.30.46.

- quantificazione della S.A.U. in rapporto all'impianto di progetto; si chiede di chiarire anche mediante planimetrie quotate quali aree siano state prese in considerazione nei calcoli effettuati;

Nella nota integrativa viene indicato che la SAU è pari ad ha 50.30.46 (cioè pari all'intera area contrattualizzata) e comprende le aree interne alla recinzione, le aree esterne alla recinzione solo ad uso agricolo e le aree delle mitigazioni. Gli ulteriori calcoli delle aree, ai fini del progetto agrivoltaico, sono stati elaborati in funzione della Norma e delle Linee Guida, come riportate nel Paragrafo 4.2, Capitolo 4, dell'elaborato CoD084_FV_00001_BPR_R00 - Studio Impatto Ambientale.

Si ritiene comunque necessario chiarire quali siano le superfici riconducibili al

sistema agricoltivo in quanto tutte valutazioni del progetto andranno, a nostro avviso effettuate su tali aree e non su tutte quelle in disponibilità del proponente; se così non fosse, si andrebbe ad incentivare il ricorso all'acquisto di ampie distese di terreni limitrofi all'impianto, con il solo scopo di garantire il rispetto dei parametri previsti dalle linee guida ministeriali, a nostro parere in modo artificioso e non corretto, e non in linea quanto indicato dalle stesse linee guida.

E pertanto necessario evidenziare, quali siano le aree, le superfici e le colture, relative al "sistema agrivoltaico", che come evidenziato nella relazione agronomica ha preso come riferimento la superficie recintata afferente all'impianto, e solo su quelli effettuare tutte le valutazioni di idoneità, conformità e sostenibilità dell'impianto agrovoltaico, previste dalla linee guida ministeriali. Si segnala però che la superficie recintata indicata a pagina 46/129, pari ad 351.265 mq, non risulta congrua con quella indicata nella restante documentazione pari a mq. 345.972.

- alla inclinazione speculare dei pannelli riportata nelle tavole grafiche e relazioni, che ha natura non ordinaria e può alterare la corretta quantificazione delle aree coltivabili e dei passaggi tra le file dei pannelli.

Si prende atto, come indicato nella documentazione integrativa, che l'inclinazione dei pannelli in modo speculare verrà effettuata solo durante l'esecuzione di determinate attività agricole che comportano l'impiego di grandi mezzi, riducendo possibili interferenze con i pannelli fotovoltaici.

- all'allevamento di lumache, in rapporto agli interventi di manutenzione sui pannelli, in quanto generalmente tali allevamenti necessitano di recinzioni o barriere interne;

Nella documentazione integrativa (Rif. "CoD084_FV_00078_BPR_Relazione_integrativa_Verifica_documentale"), viene indicato che "Relativamente all'allevamento delle lumache, questo sarà posizionato fra le interfile dei pannelli fotovoltaici che presentano un pitch di 5,5 m. Questa configurazione, al netto di una fascia di rispetto di 50 cm da mantenersi rispetto ai pali dei pannelli, permette di disporre di una larghezza interfile di 4,5 m complessivi. I recinti elicicoli si svilupperanno lungo le interfile ed avranno una larghezza non superiore ai 2,5 m e una lunghezza di circa 60 m ciascuno, che garantisca il mantenimento di un corridoio di passaggio per i mezzi sia agricoli che di manutenzione dell'impianto di circa 2 m. Questo sarà possibile posizionando i recinti in modo asimmetrico rispetto all'interfile e più precisamente ad una distanza di circa 50 cm sotto la proiezione dei pannelli che, rispetto al loro orientamento, sono rivolti verso l'esterno della fila. In questo modo si garantisce un corridoio di 2 m per il passaggio dei mezzi per la manutenzione in ciascuna interfile".

Sulla base delle descrizioni fornite riteniamo che sia presente solamente lo spazio necessario per il transito che NON permette comunque all'operatore di scendere dal mezzo per le diverse operazioni da effettuare.

- superficie indicata delle colture che nel loro insieme superano 41,5 ettari:
 - 21 ettari a erba medica (foraggicoltura destinata in filiera ad allevamenti locali) e altre foraggere (erbai misti) in rotazione;
 - 15,5 ettari a specie officinali (miste);
 - 5 ettari dedicati alla elicicoltura (allevamento di lumache) con metodo "Cherasco";
 - fascia perimetrale con specie mellifere arbustive ed erbacee autoctone in grado di alimentare da 30 a 50 arnie.
 - differenza tra il valore della superficie recitata riportata nelle diverse relazioni (pari ad ha 34.59.72) e quella indicata nella relazione agronomica (pari ad ha 35.12.65);

Nella nota integrativa viene evidenziato che: "Riguardo i chiarimenti sulla superficie delle colture indicate, si riscontra che la stessa è compatibile con la

S.A.U., pari a 50.30.46 ha. Si specifica che, la differenza fra la S.A.U. e la superficie delle colture, è data dalle restanti aree, relative alla fascia perimetrale, alle strade interne ed alle ulteriori opere dell'impianto.

Con riferimento alle superfici riportate all'interno delle diverse relazioni, si precisa che la superficie totale afferente all'area di intervento è di 351.265 mq, di cui 345.972 mq corrispondono alla superficie recintata".

Si ritiene comunque necessario chiarire quali siano le superfici coltivabili riconducibili al sistema agrivoltaico in quanto tutte valutazioni del progetto andranno, a nostro avviso effettuate su tali aree e non su tutte quelle in disponibilità del proponente; se così non fosse, si andrebbe ad incentivare il ricorso all'acquisto di ampie distese di terreni limitrofi all'impianto, con il solo scopo di garantire il rispetto dei parametri previsti dalle linee guida ministeriali, a nostro parere in modo artificioso e non corretto, e non in linea quanto quanto indicato dalle stesse linee guida.

E pertanto necessario evidenziare, quali siano le aree, le superfici e le colture, relative al "sistema agrivoltaico", che come evidenziato nella relazione agronomica ha preso come riferimento la superficie recintata afferente all'impianto, e solo su quelli effettuare tutte le valutazioni di idoneità, conformità e sostenibilità dell'impianto agrovoltaico, previste dalla linee guida ministeriali. Si segnala però che la superficie recintata indicata a pagina 46/129, pari ad 351.265 mq, non risulta congrua con quella indicata nella restante documentazione pari a mq. 345.972.

Ulteriori criticità rilevate ed indicazione delle questioni da chiarire, integrare e modificare:

- **Altezza dei pannelli:**
 - si chiede di confermare se i pannelli fotovoltaici abbiano la stessa altezza minima di ml. 2,10 su tutto il campo, o se nella zona dedicata all'allevamento delle lumache le strutture abbiano altezze minime ridotte (inferiori a ml. 2,10 e superiore a ml. 1,30).
- **Relazione Agronomica:**
 - la relazione agronomica (pag. 8 Figura 2: immagine esemplificativa della ripartizione colturale), riporta una mappa diversa rispetto a quelle pubblicate sul documento SIA (pag. 34/251 Figura 22 – Planimetria suddivisione colture agricole) e su altri elaborati, con riferimento alle perimetrazioni delle diverse colture previste nelle aree oggetto di intervento;
 - lo schema di impianto dell'elicoltura risulta diverso rispetto a quello integrato descritto e riportato nelle ultime integrazioni pervenute (rif. Rif. "CoD084_FV_00078_BPR_Relazione_integrativa_Verifica_documentale");
 - viene richiamato anche il requisito E delle linee Guida ministeriali, ma non risulta chiara la relativa motivazione in quanto nel documento si è sempre ribadita che lo stesso deve essere rispondente ai soli requisiti A, B, C e D; si chiede pertanto se le verifiche relative a tale requisito vengano effettivamente poste in essere;
 - indicare, in tutti i casi in cui siano previste relazioni ed asseverazioni periodiche, a firma di dott. agronomi, relative ai vari monitoraggi prescritti dai diversi requisiti, quale sia la cadenza minima, caso per caso, relativa ad ogni verifica;
 - **Verifica requisiti delle Linee Guida Ministeriali di Giugno 2022**
 - ★ **Requisito A1**

Nella relazione agronomica viene quantificata la S_N: (Superficie non utilizzata per attività agricola) senza considerare la porzione di terreno, a destra ed a sinistra dei pali, che viene formalmente inibita dalla coltivazione in quanto le macchine sono impossibilitate a svolgere attività (lavorazione del terreno, semina, raccolta, ecc.) a ridosso delle strutture di sostegno; stessa cosa vale per tutte le zone da

dedicare necessariamente al transito dei mezzi, previste per ogni fila di pannelli, nella porzione dedicata all'elicicoltura; è evidente che la presenza della struttura dei pannelli aumenta notevolmente la necessità di tali zone di movimentazione rispetto a quelle necessarie in coltivazioni ordinarie; tale valore calcolato nel sua totalità costituisce elemento fondamentale per il calcolo e la verifica dei parametri del requisito A delle linee guida ministeriali. Ricordiamo infatti che sulla base delle definizioni ex CEI-PAS 82-93 la S_N : (Superficie non utilizzata per attività agricola), è definita come la superficie non utilizzata per attività agricola in quanto impedita dalla installazione e dall'esercizio dei vari componenti dell'impianto agrivoltaico.

Non concordiamo pertanto con l'indicazione inserita nella Relazione Agronomica in base alla quale, nel caso in cui l'altezza minima dei pannelli sia maggiore all'altezza minima prescritta dalle linee guida, si debba considerare solo la superficie occupata dai pali della struttura.

Tutti gli impedimenti, a nostro avviso, come sopra indicato non sono solo le parti fisse presenti nel progetto, ma anche le limitazioni che tali elementi vanno a determinare in rapporto ad una ordinaria attività agricola in assenza di strutture.

A tale scopo si ritiene necessario provvedere a:

- trasmettere una planimetria accompagnata da specifiche sezioni, debitamente quotate, che indichino le aree impedita alla coltivazione;
- quantificare il valore della S_N : (Superficie non utilizzata per attività agricola), sulla base delle ns. considerazioni sopra riportate;
- verificare, sulla base della nuova valutazione il rispetto dei parametri richiesti dal requisito A1 in base al quale la superficie per l'attività agricola $S_{agricola}$ sia almeno pari al 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico S_{tot} ; ovvero:
 - $S_{agricola} \geq 0,7 * S_{tot}$, dove la superficie $S_{agricola}$ è la superficie totale del sistema agrivoltaico S_{tot} al netto della superficie non utilizzata per l'attività agricola S_N .

★ Requisito B.

Elemento principale indicato al cap. 2.4 delle Linee Guida del MASE, sta nell'affermazione che "nel corso della vita tecnica utile devono essere rispettate le condizioni di reale integrazione fra attività agricola e produzione elettrica valorizzando il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi.

In particolare, dovrebbero essere verificate: B.1) la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento..."*Gli elementi da valutare nel corso dell'esercizio dell'impianto, volti a comprovare la continuità dell'attività agricola, sono: a) L'esistenza e la resa della coltivazione. Al fine di valutare statisticamente gli effetti dell'attività concorrente energetica e agricola è importante accertare la destinazione produttiva agricola dei terreni oggetto di installazione di sistemi agrivoltaici. In particolare, tale aspetto può essere valutato tramite il valore della produzione agricola prevista sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari successivi all'entrata in esercizio del sistema stesso espressa in €/ha o €/UBA (Unità di Bestiame Adulto), confrontandolo con il valore medio della produzione agricola registrata sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari antecedenti, a parità di indirizzo produttivo".*

Il piano di coltivazione presentato evidenzia una forte discontinuità della produzione agricola; si passa da colture effettuate negli ultimi 4 anni generalmente riconducibili al grano, al mais, al cocomero ed all'erba medica (quest'ultima in una sola porzione delle aree di intervento) ad una prevalente coltivazione di erba medica prevista nella maggior parte delle aree, accompagnata dalla coltivazione di piante officinali, prati fioriti e dall'allevamento delle lumache

in porzioni di territorio disponibile di minore rilevanza e nella gran parte esterne alle aree dell'impianto (ad esempio il prato fiorito e le colture di piante officinali sono esterne al perimetro dell'impianto).

Pertanto a fronte del nuovo assetto culturale previsto, la relazione agronomica non evidenziata in modo analitico e comparativo chiaro il rispetto delle condizioni riportate nei punti a) e b) del requisito B.1 delle linee guida ministeriali;

- lettera a), relativa all'esistenza ed alla resa della coltivazione; non viene effettuata la valutazione tramite il valore della produzione agricola prevista sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari successivi all'entrata in esercizio del sistema stesso espressa in €/ha o €/UBA (Unità di Bestiame Adulto), confrontandola con il valore medio della produzione agricola registrata sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari antecedenti, a parità di indirizzo produttivo. In assenza di produzione agricola sull'area negli anni solari precedenti, le linee guida indicano che si possa fare riferimento alla produttività media della medesima produzione agricola nella zona geografica oggetto dell'installazione;
- lettera b) relativa al mantenimento dell'indirizzo produttivo; per tale aspetto è evidente che l'indirizzo produttivo presente sui terreni nei precedenti 4 anni viene drasticamente modificato; le linee guida prevedono però che *"Ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato. Fermo restando, in ogni caso, il mantenimento di produzioni DOP o IGP. Il valore economico di un indirizzo produttivo è misurato in termini di valore di produzione standard calcolato a livello complessivo aziendale; la modalità di calcolo e la definizione di coefficienti di produzione standard sono predisposti nell'ambito della Indagine RICA per tutte le aziende contabilizzate"*; anche in questo caso non ne viene data evidenza analitica complessiva, non dimostrando che il nuovo indirizzo produttivo proposto risulti nel complesso di valore economico più elevato.

Si ritiene pertanto che sia evidente l'assenza di una specifica continuità agricola rispetto alla coltivazione nel quadriennio, non adeguatamente giustificata dalle soluzioni agronomiche proposte che non hanno evidenziato per il nuovo assetto culturale una resa produttiva di maggiore valore rispetto al pregresso.

Risulta inoltre non sussistere una reale integrazione fra attività agricola e produzione elettrica che valorizzi il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, poiché non è indicato alcun ruolo attivo della componente agricola rispetto all'utilizzo di parte dell'energia prodotta dagli impianti.

E' evidente infatti, anche per la definizione riportata nelle Linee Guida di *"Sistema agrivoltaico avanzato"*, identificato come *"sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico installato su quest'ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell'area"*. L'impianto agrivoltaico infatti viene previsto dal legislatore come un sistema simbiotico che sia in grado di produrre effetti su entrambe le componenti di produzione, energetica e agricola, in modo tale da valorizzarne il relativo potenziale produttivo.

★ Requisito D.

La valutazione di congruità tra il progetto e le linee guida ministeriali riportata nella Relazione Agronomica e richiamata in altre relazioni, non contempla, a nostro avviso in modo erraneo, il requisito D1) *il risparmio idrico*.

Nella relazione agronomica viene indicato che il requisito D1 sia da verificare solamente nel caso in cui l'impianto se così fosse.

Tale affermazione si ritiene NON corretta in quanto, le stesse linee guida, ministeriali al paragrafo 2.2, indicano che l'impianto agrivoltaico per essere definito "avanzato" deve rispettare i requisiti A, B, C e D e nello specifico, per quanto riguarda quest'ultimo i requisiti D.1 e D.2 (par. 2.6).

Si ritiene pertanto necessario aggiornare la relazione agronomica e gli ulteriori documenti allegati all'istanza con la verifica anche del requisito D.1) per il quale è necessario, tra l'altro, come specificato nelle linee guida, conoscere la situazione ex ante relativa ad aree limitrofe coltivate con la medesima coltura, in condizioni ordinarie di coltivazione e nel medesimo periodo, in modo da poter confrontare valori di fabbisogno irriguo di riferimento con quelli attuali e valutare l'ottimizzazione e la valorizzazione, tramite l'utilizzo congiunto delle banche dati SIGRIAN e del database RICA.

In riferimento alla descrizione del requisito D.2) nella relazione viene indicato che: *"Inoltre, allo scopo di raccogliere i dati di monitoraggio necessari a valutare i risultati tecnici ed economici della coltivazione e dell'azienda agricola che realizza sistemi agrivoltaici, con la conseguente costruzione di strumenti di benchmark, l'azienda agricola che realizzerà impianto agrivoltaico si renderà disponibile, se richiesto, per aderire alla rilevazione con metodologia RICA, dando la loro disponibilità alla rilevazione dei dati sulla base della metodologia comunitaria consolidata"*; tale affermazione però, non risulta corretta in quanto la società che realizza l'impianto NON è un'azienda agricola e quella che viene indicata come impresa che si occuperà della coltivazione delle terre, non ha al momento sottoscritto atti formali di impegno che leghino l'impresa con le attività agricole da effettuare in tale contesto.

In conclusione si ritiene che essendo la relazione agronomica il documento che esprime e valuta le attività colturali previste nel comparto di progetto questa debba risultare coerente e realistica in rapporto al progetto da realizzare, e valutare elementi, culture, parametri, aree, calati sul effettivo contesto del progetto in questione, per dimostrarne l'aderenza alla definizione di agrivoltaico avanzato ed il rispetto dei requisiti prescritti dalle Linee Guida Ministeriali.

Disponibilità delle aree e titolarità su di essere

In relazione alla disponibilità delle aree sono state presentate ad integrazione le copie dei seguenti contratti PRELIMINARI Notarili:

- "2024.04.09 Contratto_CesariR", registrato e trascritto;
- "2024.04.09 Contratto_OlivieroG", registrato e trascritto;
 - Integrato con modifica del 5 dicembre 2024 "2024.12.05 Integrazione_Contratto_OlivieroG", registrato e trascritto;
- "2024.04.09 Contratto_OlivieroM"
 - Integrato con modifica del 5 dicembre 2024 "2024.12.05 Integrazione_Contratto_OlivieroM", registrato e trascritto.

Si ribadisce che il contratto PRELIMINARE NON COSTITUISCE titolo atto a dimostrare la disponibilità delle aree e che pertanto, prima della conclusione del procedimento in oggetto dovranno essere presentate le copie dei contratti registrati e trascritti relativi

all'acquisizione di specifici diritti sulle zone oggetto di intervento (vedi punto 1 lettera d) della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 125/2023), che permettano la possibilità di acquisirne la relativa disponibilità al fine di poter intervenire su dette aree per la realizzazione dell'impianto in oggetto.

Inoltre in relazione all'asservimento delle aree ai sensi della DAL 28/2010 e della DAL 125/2023, risultano integrati documenti definiti come contratti PRELIMINARI di cui ai seguenti file:

- Contratto_asservimenti_Oliviero_Giorgio
- Contratto_asservimenti_Oliviero_Michele
- Contratto_asservimenti_QuintavalliM
- Contratto_asservimenti_Tomasoni"

I primi due in elenco sono (Contratto_asservimenti_Oliviero_Giorgio e Contratto_asservimenti_Oliviero_Michele) sono in bozza non firmata dalle parti e non registrati e trascritti, e non costituiscono documenti validi al fine di dimostrare la presenza di adeguati atti di asservimento e di un un accordo effettivo tra le parti;

Gli ulteriori contratti in elenco (Contratto_asservimenti_QuintavalliM e Contratto_asservimenti_Tomasoni) non risultano registrati e trascritti.

NON risulta comunque presente il contratto di asservimento relativo alle aree di proprietà dei Sig.ri Oliviero Paolo e Ravagnani Vanda in relazione alle aree identificate al Catasto Terreni del Comune di Portomaggiore al foglio 152 particelle 18, 20, 35, 62, 63, 81, 85, 88, 92, 93, 117, 119.

Si ribadisce che, anche per gli asservimenti, prima della conclusione del procedimento in oggetto dovranno essere presentate le copie dei contratti definitivi registrati e trascritti.

Si rimanda alle valutazioni del Comune di Portomaggiore per gli aspetti legati alla definizione misure compensative di cui alle *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* approvate con DM 10 settembre 2010; si consiglia pertanto un confronto preliminare con i funzionari di detto Comune.

A tale scopo, al fine della quantificazione delle opere di compensazione sulla base degli indirizzi di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 23/04/2024, si ritiene necessaria la presentazione:

- della quantificazione dei proventi annui, comprensivi degli eventuali incentivi, valutati sulla base della vita utile dell'impianto, convertiti in unità di potenza elettrica (KW).

In relazione alle opere di compensazione, prima dell'inizio dei lavori, sarà necessario:

- sottoscrivere con il Comune territorialmente competente specifica convenzione riferita alle opere concordate ed alle relative prescrizioni;
- presentare specifiche fideiussioni a garanzia:
 - della completa e corretta realizzazione delle opere di compensazione concordate;
 - del completo versamento delle eventuali compensazioni monetarie concordate.

La modulistica relativa agli aspetti di carattere:

- edilizio (Modulistica Unificata regionale), può essere reperita al seguente indirizzo internet: <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/modulistica-unificata-regionale/modulistica-aggiornata-alla-lr-14-2020> ;
- edilizio amministrativo, può essere reperita al seguente indirizzo internet: <https://www.unionevalliedelizie.fe.it/documento/modulistica-edilizia> ;
- sismico, può essere scaricata dal seguente link: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/sismica/lr-19-2008-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/modulistica-unificata-regionale-mur-1> .

Per eventuali chiarimenti in merito:

- agli aspetti edilizi contattare il tecnico istruttore Geom. Massimo Nanetti al n. 0532-323235 e indirizzo e-mail m.nanetti@unionevalliedelizie.fe.it.
- agli aspetti ambientali (mitigazioni, impatto acustico, impatto visivo, ecc.) contattare l'Ing. Elena Bonora al n. 0532/323237 e indirizzo e-mail e.bonora@unionevalliedelizie.fe.it;
- agli aspetti urbanistici, paesaggistici ed espropriativi, contattare l'Arch. Rita Vitali al n. 0532/323239 e indirizzo e-mail r.vitali@unionevalliedelizie.fe.it ;

Nomina rappresentante unico dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie

Ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e smi si comunica che il rappresentante unico abilitato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie su tutte le decisioni di competenza della conferenza è l'**Ing. Alice Savi in qualità di Dirigente del Settore Programmazione Territoriale** come da incarico conferito con Decreto n. 3 del 31-01-2025 a firma del Presidente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con il quale viene prorogato al 31-01-2027 l'incarico dirigenziale a tempo determinato, conferito con precedente decreto n. 4 del 01/02/2022, all'Ing. Alice Savi, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, per la direzione del Settore Programmazione Territoriale.

Tale Decreto è disponibile, per la visione e lo scarico, sulla pagina ufficiale del sito dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie al seguente indirizzo:

<https://www.unionevalliedelizie.fe.it/documento/nomina-dirigente-savi-decreto-n-5-del-01-07-2021>

Distinti saluti.

Firmato digitalmente
Il Dirigente
del Settore Programmazione Territoriale
Ing. Alice Savi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).